

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE**

**Provincia di Biella**

**CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

**SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)**

**(art. 30 TUEL, art. 38 L. 133/2008 e DPR 160/2010)**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la

Sede dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, d'ora in poi denominata

Unione Montana, in via Bassetti n. 1 a Casapinta (BI) viene sottoscritta la presente

Convenzione tra i sotto elencati enti:

• Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con sede legale in via

Bassetti, 1 a Casapinta (BI), codice fiscale 90065260029, rappresentata dal

legale rappresentante, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, in

qualità di Presidente pro-tempore della stessa;

• Comune di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( ), codice

fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, in qualità di Sindaco pro-tempore;

**PREMESSO CHE**

✓ i Comuni di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta,

Coggiola, Crevacuore, Curino, Lessona, Mosso, Pettinengo, Piatto, Portula, Pray,

Soprana, Sostegno, Strona, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle

San Nicolao, Veglio e Vigliano Biellese ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 267/2000 e art.

12-13 della LR 11/2012, costituiscono l'Unione Montana dei Comuni del Biellese

Orientale;

✓ lo Statuto dell'Unione Montana stabilisce che la funzione SUAP (Sportello Unico

Attività Produttive) è svolta dalla stessa per conto dei Comuni che ne fanno parte;

✓ che la normativa europea, nazionale e regionale, per l'implementazione e la gestione del SUAP, che qui si intende completamente recepita, è la seguente:

→ Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, Art. 6 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27.12.2006, L. 376/36);

→ Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", art. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/8/2008 – Suppl. Ordinario n. 196);

→ DPR 159/2010 Regolamento per le Agenzie per le imprese

→ DPR 160/2010 Regolamento SUAP (e relativo allegato tecnico)

→ Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", Artt. 25 e 26 (Gazzetta Ufficiale 23/04/2010 n. 94);

✓ l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

✓ al fine di svolgere in modo coordinato la funzione del SUAP gli Enti locali di cui sopra intendono stipulare tra di loro la presente convenzione;

✓ lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti

deliberazioni consiliari:

→ Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale – deliberazione n. [redacted]

del [redacted] / [redacted] / [redacted];

→ Comune di [redacted] – deliberazione n. [redacted] del [redacted];

✓ quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive tra i comuni firmatari.
2. La gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione, il coordinamento e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
3. Le Amministrazioni locali, attraverso tale strumento, debbono esercitare un ruolo attivo e diretto nel governo dello sviluppo economico di tutto il territorio interessato dalla presente convenzione, al fine di contribuire con il necessario impulso allo sviluppo del tessuto economico produttivo locale.

**Art. 2**

**Sportello Unico per le Attività Produttive**

1. A tutti gli effetti l'Unione Montana è capofila del SUAP associato e presso la stessa ha sede la struttura centrale dello Sportello Unico Associato.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione nominano un proprio referente dei procedimenti relativi allo Sportello Unico; questi è competente in merito ai

rapporti con lo Sportello Unico ed esercita direttamente l'attività di coordinamento e controllo dei sub-procedimenti di competenza comunale, in collaborazione con il responsabile dello Sportello Unico in forma associata. Potrà altresì svolgere parte delle attività specifiche dello Sportello Unico sulla base di valutazioni che saranno oggetto della Conferenza dei referenti.

3. Il Comune associato deve comunicare al Responsabile dello Sportello Unico in forma associata il nominativo del referente e del suo sostituto, in caso di assenza o temporaneo impedimento, comunicando altresì ogni eventuale variazione intervenuta. In caso di mancata nomina dello stesso da parte del Comune associato, le funzioni del referente del Comune stesso dovranno essere esercitate dal Responsabile del Servizio od, in assenza di questo, dalla figura nominata quale sostituto responsabile.

4. Lo Sportello Unico in forma associata dovrà essere dotato di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento delle proprie funzioni.

### **Art. 3**

#### **Adesione di nuovi Comuni**

1. L'adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può avvenire durante il periodo di vigenza della stessa previa deliberazione consiliare dell'ente aderente, approvata specificatamente dal Consiglio dell'Unione Montana e formalizzata con idoneo atto aggiuntivo. L'adesione deve essere accordata con la garanzia del mantenimento degli standards di efficacia ed efficienza in essere nella struttura operativa al momento della richiesta di adesione.

### **Art. 4**

#### **Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico**

1. Lo Sportello Unico in forma associata esercita le funzioni secondo i principi

stabiliti nella presente convenzione e tramite le procedure, le modalità, i tempi ed i costi individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico dell'Unione Montana. Il regolamento di organizzazione e funzionamento sopra citato viene approvato e modificato dalla Giunta dell'Unione Montana.

#### **Art. 5**

##### **Responsabile dello Sportello Unico**

1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile con incarico conferito dal Presidente dell'Unione Montana. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, il Presidente individua un sostituto nell'ambito dei dipendenti.
2. Al Responsabile dello Sportello Unico in forma associata, competono tutti i procedimenti individuati nel regolamento della presente convenzione.

#### **Art. 6**

##### **Conferenza dei Sindaci**

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione in indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati. Si intende per Comune associato l'ente aderente alla convenzione alla data del 30 giugno dell'anno in corso.
2. La conferenza inoltre procede alla definizione di accordi di programma.
3. La conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione Montana almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
4. Alla Conferenza dei Sindaci competono inoltre:
  - le decisioni su eventuali spese straordinarie;

- le modalità di investimento di ulteriori fondi a disposizione (ad esempio finanziamenti regionali);

5. I verbali relativi a ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi ufficialmente agli Enti associati.

#### **Art. 7**

#### **Conferenza dei referenti**

1. Per il coordinamento ed il raccordo delle attività dello S.U. in forma associata è costituita la Conferenza dei Referenti dello stesso.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello S.U. dell'Unione Montana e deve essere rappresentativa dei Comuni aderenti;

3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata dello Sportello Unico.

4. In particolare la Conferenza:

- Verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;

- Definisce le procedure e le modulistiche, che devono essere applicate uniformemente dallo Sportello Unico, nonché le dotazioni tecnologiche di cui lo stesso deve essere dotato;

- Decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;

- Può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;

- Formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;

- Formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;

#### **Art. 8**

#### **Risorse. Rapporti finanziari**

1. I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

2. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata è determinata come indicato nel regolamento dello Sportello Unico.

#### **Art. 9**

#### **Tariffe**

1. I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di contributi a carico delle ditte, in modo uniforme per tutti gli enti associati, come indicato nel regolamento dello Sportello Unico.

#### **Art. 10**

#### **Durata**

1. La presente convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2024.

#### **Art. 11**

#### **Recesso. Revoca della convenzione**

1. Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello

della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

3. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, con effetto dal primo giorno del mese successivo, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni della presente convenzione da parte del Comune capofila o di altri Comuni associati.

#### **Art. 12**

#### **Rinvio a norme di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dal regolamento di organizzazione del servizio di Sportello Unico, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA BIELLESE ORIENTALE

IL SINDACO DEL COMUNE DI 